

DELIBERA N. 47/24/CONS

PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA PRELIMINARE RELATIVA ALLA VERIFICA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO AGLI ACCORDI TRA LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. E LA SOCIETÀ NETFLIX SERVICES ITALY S.R.L.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato" (di seguito, "Tusma");

VISTA la delibera n. 72/22/CONS, del 17 marzo 2022, recante "Avvio del procedimento per l'adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208";

VISTA la delibera n. 223/23/CONS, del 29 settembre 2023, recante "Chiusura del procedimento per l'accertamento del valore del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2021" e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del



pluralismo di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208" (di seguito, "Regolamento");

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

VISTA la comunicazione del 28 novembre 2023 (prot. AGCOM n. 0305626 di pari data) della società Telecom Italia S.p.A. (d'ora in avanti, "TIM"), ai sensi dell'art. 51, comma 3, del Tusma e dell'art. 4, comma 1, del Regolamento adottato con delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, sull'accordo denominato "NETFLIX – TELECOM modular agreement" integrato e perfezionato in data 1° novembre 2023, tra TIM e la società Netflix Services Italy S.r.l. (d'ora in avanti, "NETFLIX");

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), e, in particolare, *TIM* è a capo dell'omonimo gruppo, attivo nelle comunicazioni elettroniche, principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia e all'estero. Nell'ambito del SIC, il gruppo opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento diffusi su *Internet* con il marchio *TIM Vision*, che aggrega e diffonde contenuti sia propri, sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con produttori e titolari di diritti *premium*, anche sportivi; *NETFLIX* è una società la cui attività è focalizzata nella trasmissione in *streaming* di serie televisive, documentari e film. A tale fine, essa gestisce una piattaforma che permette di accedere a contenuti attraverso diversi tipi di abbonamento tramite dispositivi connessi ad *Internet*, quali, ad esempio, *smartphone*, *tablet* e *smart TV*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1.1'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),



i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

0

- *ii)* qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo;
- 2. il Regolamento, all'art. 4, comma 9, prevede che "Il Consiglio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui al comma 8, adotta la decisione di non avviare l'istruttoria ovvero di avviarla ai sensi dell'art. 5";
- 3.il comma 8 del medesimo articolo prevede, inoltre, che "La Direzione nel corso dell'istruttoria preliminare può chiedere ai soggetti interessati, ovvero al loro rappresentante comune, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione o all'intesa comunicata. La decorrenza del termine di cui al comma 9 è sospesa dalla richiesta di informazioni o documenti fino all'acquisizione degli elementi richiesti. La sospensione del decorso dei termini non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni.";

RITENUTO opportuno, in considerazione della complessità della materia in esame, prorogare di sessanta giorni il termine per la conclusione dell'istruttoria preliminare;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'istruttoria preliminare di cui all'art. 4, comma 5, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 265/22/CONS, avviata nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. a seguito della comunicazione del 28 novembre 2023, è prorogata di giorni 60 (sessanta).

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 21 febbraio 2024

LA COMMISSARIA RELATRICE Elisa Giomi

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giulietta Gamba